



Alla Prof. Gaboardi
Ai Proff. Quintavalle, Cairo
Ai Proff. Fusco, Ruscelli, Zoppi
Al Personale ATA
Ai Genitori Agli Alunni
Al DSGA Dott.ssa Gioia Minuti
Al Sito Web dell'Istituto

Oggetto: D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. – Designazione delegato alla vigilanza sull'osservazione del **divieto di fumo** (art.51 della Legge n°3 del 16/01/2003 e s.m.i. - D.D.L. del 26/07/2013).

La sottoscritta **Dott.ssa Nicoletta Ferrari**, in qualità di datore di lavoro dell'Istituto Scolastico denominato IIS EINAUDI di Cremona

VISTO il D.Lgs. n°106/09 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

VISTO la Legge n°3 del 16/01/2003 e s.m.i.

VISTO il D.D.L. del 26/07/2013

Allo scopo di ottemperare agli obblighi di servizio e alle norme relative alla sicurezza di cui al D.Lgs. n°81/08 e al D.D.L. del 26/07/2013

DISPONE QUANTO SEGUE

Il divieto assoluto di fumo con sigarette tradizionali ed elettroniche all'interno dell'edificio scolastico e nelle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici (Decreto del Fare – Legge Lorenzin). **I FIDUCIARI DI SEDE/SUCCURSALI - Prof Gaboardi, Prof Cairo, Prof Quintavalle, e i RESPONSABILI LABORATORI DI ENOGASTRONOMIA Prof Fusco, Ruscelli e Prof Zoppi** - vigileranno sull'osservanza del divieto e *sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.*

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto, i **FIDUCIARI DI SEDE/SUCCURSALI E I RESPONSABILI LABORATORI DI ENOGASTRONOMIA** procedono all'accertamento delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento, previa identificazione del trasgressore tramite documento di identità (modulistica in segreteria).

Una copia del verbale di accertamento va consegnata al trasgressore con la raccomandazione di far avere, entro sessanta giorni, all'ufficio di segreteria dell'Istituto, anche a mezzo fax, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Si informa che al personale dell'Istituto **è vietata la riscossione diretta** della sanzione amministrativa. Qualora il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, l'ufficio di Segreteria presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione.

SANZIONI

Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Pertanto, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a **€ 55,00 fino ad un massimo, in caso di recidive, di € 550,00**.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Nicoletta Ferrari

*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art.3, comma2 del D.Lgs. n. 39/93*